



Bruxelles, 20 febbraio 2019  
(OR. en)

6218/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0203(COD)**

---

---

**CODEC 348  
JUSTCIV 43  
EJUSTICE 17  
COMER 21  
PE 32**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale  - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore Emil RADEV (PPE, BG), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 37 emendamenti alla proposta. Non sono stati presentati altri emendamenti.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 febbraio 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-37 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

---

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0378),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0242/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018,<sup>2</sup>
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0477/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove.

#### *Emendamento*

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno ***e dello sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul principio della fiducia reciproca e su quello del riconoscimento reciproco delle sentenze***, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie ***degli Stati membri*** nel settore dell'assunzione delle prove.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(2 bis) Ai fini del presente regolamento, al termine "autorità giudiziaria" dovrebbe essere attribuito un significato ampio, che comprenda non soltanto le autorità giudiziarie in senso stretto che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche altri organi e autorità che sono competenti a norma del diritto nazionale ad assumere le prove conformemente al presente regolamento, tra cui le autorità di contrasto o i notai in alcuni Stati membri e in situazioni specifiche.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 ter)** È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, tenendo debito conto dei diritti della difesa e dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In tale contesto è importante incoraggiare l'utilizzo delle moderne tecnologie.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) ***Ai fini della rapida*** trasmissione delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali.

(3) ***Al fine di assicurare in modo efficiente la*** trasmissione ***diretta e rapida*** delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione, ***tenendo conto a tale riguardo della costante evoluzione di tali tecnologie***. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali.

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis)** ***Il sistema informatico decentrato dovrebbe basarsi sul sistema e-CODEX e dovrebbe essere gestito da eu-***

*LISA. Dovrebbero essere messe a disposizione di eu-LISA risorse adeguate per consentire l'introduzione e il buon funzionamento di tale sistema, come pure per fornire un sostegno tecnico in caso di problemi relativi al funzionamento del sistema. La Commissione dovrebbe presentare il prima possibile, e in ogni caso entro la fine del 2019, una proposta di regolamento sulla comunicazione transfrontaliera nei procedimenti giudiziari (e-CODEX).*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri **unicamente** a causa della loro natura digitale.

#### *Emendamento*

(4) Ai fini del riconoscimento reciproco delle prove digitali, è opportuno che alle prove digitali assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non sia negato il riconoscimento come prove negli altri Stati membri a causa della loro natura digitale. **Tale principio lascia impregiudicata la determinazione, conformemente al diritto nazionale, del livello di qualità e del valore delle prove, indipendentemente dalla loro natura digitale o non digitale.**

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(5 bis) Le procedure per l'assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei**

*diritti procedurali delle parti nonché la tutela, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e della vita privata, conformemente al diritto dell'Unione.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, *e l'autorità giudiziaria disponga della tecnologia della videoconferenza e ritenga appropriato usarla* considerate le circostanze specifiche della fattispecie, ***l'autorità giudiziaria dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza.***

#### *Emendamento*

(6) Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, in particolare la videoconferenza, che è uno strumento importante ***e diretto*** per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito, l'autorità giudiziaria ***dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza a sua disposizione, a meno che,*** considerate le circostanze specifiche della fattispecie, ***l'utilizzo di tali tecnologie non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Le norme relative all'utilizzo di tali mezzi di comunicazione dovrebbero essere tecnologicamente neutre ed essere compatibili con le future soluzioni di comunicazione. Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'utilizzo di tali tecnologie dovrebbe essere subordinato al consenso della persona da ascoltare.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 7

*Testo della Commissione*

(7) Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte degli agenti **diplomatici o** consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro **e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni**, assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, **senza coercizione, nel contesto del** procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano.

*Emendamento*

(7) Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte **del personale diplomatico o** degli agenti consolari, tali persone possono, nel territorio di un altro Stato membro **in cui sono accreditate**, assumere le prove **presso i locali della loro missione diplomatica o consolare** senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano **in relazione a un** procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano, **purché la persona da ascoltare cooperi volontariamente all'assunzione delle prove.**

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento  
Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(7 bis) È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e che assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente per le finalità specifiche di cui al presente regolamento.**

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicura la **rapida** trasmissione delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

#### *Emendamento*

(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico **semplificato** che assicura la trasmissione **diretta, efficace e rapida** delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(8 bis) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l'assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri e contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Inoltre una maggiore certezza del diritto, unita a procedure più semplici, razionali e digitalizzate, può incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli**

*scambi commerciali all'interno dell'Unione e dunque il funzionamento del mercato interno.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016\*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

#### *Emendamento*

(11) *Al fine di definire le modalità dettagliate per il funzionamento del sistema informatico decentrato e stabilire le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali atti delegati dovrebbero garantire una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti attraverso il sistema informatico decentrato e dovrebbero assicurare che la sessione in videoconferenza garantisca una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. Inoltre,* al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, *è opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016\*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno

sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 1 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Ai sensi del presente regolamento, per "autorità giudiziaria" si intende qualsiasi autorità **giudiziaria** di uno Stato membro competente **ad eseguire l'assunzione delle** prove in conformità del presente regolamento.

#### *Emendamento*

4. Ai sensi del presente regolamento, per "autorità giudiziaria" si intende qualsiasi autorità di uno Stato membro competente, **in base alla legislazione di tale Stato membro, ad assumere le** prove in conformità del presente regolamento.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali interconnessi tramite un'infrastruttura di comunicazione **che** consente lo scambio transfrontaliero sicuro

#### *Emendamento*

1. Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato composto di sistemi informatici nazionali interconnessi tramite un'infrastruttura di comunicazione, **il quale** consente lo scambio transfrontaliero sicuro,

e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

*protetto* e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali, *anche in tempo reale, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato è basato su e-CODEX.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

#### *Emendamento*

2. Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari *qualificati* di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

*Emendamento*

3. Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il "sigillo elettronico qualificato" e la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***a condizione che sia pienamente garantito che le persone interessate siano venute a conoscenza di tali atti in tempo utile e in modo legittimo.***

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dettagliate del funzionamento del sistema informatico decentrato. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che detto sistema assicuri una trasmissione efficace, affidabile e agevole delle informazioni pertinenti, come pure un livello elevato di sicurezza nella trasmissione e la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.***

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 6 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, o in altri casi eccezionali, non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato *di poter accettare*.

#### *Emendamento*

4. Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato, o in altri casi eccezionali, non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato *come accettabile*.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – titolo

#### *Testo della Commissione*

Assunzione diretta delle prove mediante *videoconferenza*

#### *Emendamento*

Assunzione diretta delle prove mediante *tecnologie di comunicazione a distanza*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito e l'autorità giudiziaria non chieda all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria assume le prove direttamente, conformemente all'articolo 17, mediante videoconferenza, se dispone di tale tecnologia e ***ritiene appropriato usarla*** considerate le circostanze specifiche della fattispecie.

*Emendamento*

1. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona domiciliata in un altro Stato membro in qualità di testimone, parte o perito e l'autorità giudiziaria non chieda all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria assume le prove direttamente, conformemente all'articolo 17, mediante videoconferenza ***o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza***, se dispone di tale tecnologia e ***a meno che***, considerate le circostanze specifiche della fattispecie, ***l'utilizzo di tale tecnologia non sia considerato inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento***.

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Ove necessario in virtù del diritto nazionale dello Stato membro richiedente, l'utilizzo della videoconferenza o di un'altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza è subordinato al consenso della persona da ascoltare.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza, l'audizione ha luogo nei locali di un'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria nei cui locali l'audizione deve avere luogo concordano le modalità pratiche della videoconferenza.

#### *Emendamento*

2. In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza ***o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza***, l'audizione ha luogo nei locali di un'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria nei cui locali l'audizione deve avere luogo concordano le modalità pratiche della videoconferenza. ***Tali modalità sono in linea con le norme e prescrizioni tecniche minime per l'uso della videoconferenza definite in conformità del paragrafo 3 bis.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Qualsiasi sistema elettronico utilizzato per l'assunzione delle prove garantisce la tutela del segreto professionale e del privilegio professionale forense.***

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora le prove siano assunte mediante videoconferenza:

#### *Emendamento*

3. Qualora le prove siano assunte mediante videoconferenza ***o altra tecnologia di comunicazione disponibile:***

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) se necessario, su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente, della persona da ascoltare o del giudice dello Stato membro richiesto che partecipa all'audizione, l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, provvede affinché la persona da ascoltare o il giudice siano assistiti da un interprete.

#### *Emendamento*

(b) se necessario, su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente, della persona da ascoltare o del giudice dello Stato membro richiesto che partecipa all'audizione, l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, provvede affinché la persona da ascoltare o il giudice siano assistiti da un interprete ***qualificato***.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme e le prescrizioni minime per l'uso della videoconferenza.***

***Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che la sessione in videoconferenza assicuri una comunicazione di elevata qualità e l'interazione in tempo reale. La Commissione garantisce altresì, per quanto concerne la trasmissione delle informazioni, un elevato livello di sicurezza e la protezione della vita privata e dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.***

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. L'autorità giudiziaria notifica alla persona da ascoltare e alle parti, inclusi i rispettivi rappresentanti legali, la data, l'orario e il luogo in cui si svolgerà l'audizione mediante videoconferenza o***

*altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza, come pure le condizioni per parteciparvi. L'autorità giudiziaria competente fornisce alle parti e ai rispettivi rappresentanti legali le istruzioni relative alla procedura per la presentazione di documenti o altri materiali durante l'audizione mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza.”;*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 ter – titolo

#### *Testo della Commissione*

Assunzione delle prove da parte degli agenti *diplomatici o* consolari

#### *Emendamento*

Assunzione delle prove da parte *del personale diplomatico o* degli agenti consolari

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 17 ter– comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli agenti *diplomatici o* consolari di uno Stato membro possono, nel territorio di un altro Stato membro *e nell'ambito in cui esercitano le loro funzioni*, assumere le

#### *Emendamento*

*Il personale diplomatico o* gli agenti consolari di uno Stato membro possono, nel territorio di un altro Stato membro *in cui sono accreditati*, assumere le prove

prove senza necessità della richiesta preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, **senza coercizione, nel contesto del** procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano.

**presso i locali della missione diplomatica o consolare** senza necessità della richiesta preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano **in relazione a un** procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. **Tale assunzione delle prove può avvenire solo con la cooperazione volontaria della persona da ascoltare. L'assunzione delle prove è eseguita con la supervisione dell'autorità giudiziaria richiedente, in conformità del diritto nazionale.**

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 18 bis – comma 1

#### *Testo della Commissione*

**Alle prove digitali** assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non può essere **negata** la qualità di prove negli altri Stati membri **unicamente a causa della loro natura digitale.**

#### *Emendamento*

**La natura digitale delle prove** assunte in uno Stato membro conformemente alla legge nazionale non può essere **invocata quale motivo per negare** la qualità di prove negli altri Stati membri. **Il fatto che le prove siano digitali o meno non rappresenta un fattore per determinare il livello di qualità e il valore di tali prove.”;**

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Sezione 6 bis (nuova) – articolo 18 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6 bis)** *dopo l'articolo 18 è inserita la seguente sezione 6 bis:*

**"Sezione 6 bis**

***Trattamento dei dati personali***

***Articolo 18 ter***

***Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (CE) n. 45/2001. I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.";***

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 20 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato*** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e*** all'articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di ***cinque anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di***

*cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 20 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, e** all'articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 20 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Emendamento*

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 bis, o** dell'articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 22 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Entro [**due anni** dopo la data di **applicazione** del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

*Emendamento*

1. Entro [**un anno** dopo la data di **entrata in vigore** del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 10**

Regolamento (CE) n. 1206/2001

*Testo della Commissione*

1. ***Non prima del [cinque*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

*Emendamento*

1. ***Entro [quattro*** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte ***corredata, se del caso, di una proposta legislativa.***

---